

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)

Modifica del 28 marzo 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:

N. 2.5.3

2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro

		Direttiva di base CE	Applicabile alle classi di veicoli										Reg. ECE n.
			M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	
...													
2.5.3	Emissioni Diesel	88/77/CEE abrogata il 9 novembre 2006	x	x	x	x	x	x					ECE-R 49
		2005/55/CE	x	x	x	x	x	x					ECE-R ...
...													

¹ RS 741.412

N. 2.11.15

2.11 Carrozzeria

	Direttiva di base CE	Applicabile alle classi di veicoli										Reg. ECE n.
		M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	

...												
2.11.15	Sistemi di protezione frontale	2005/66/CE	x									x

*** Di massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.

N. 2.12.6, 2.12.8 e 2.12.10

2.12 Abitacolo

	Direttiva di base CE	Applicabile alle classi di veicoli										Reg. ECE n.
		M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	

...												
2.12.6	Identificazione dei comandi, spie ed indicatori	78/316/CEE	x	x	x	x	x	x				ECE-R 121

...												
2.12.8	Riscaldamento	78/548/CEE abrogata il 9 maggio 2004	x									
		2001/56/CE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ECE-R 122

...												
2.12.10	Emissioni degli impianti di condizionamento d'aria	2006/40/CE	x									x*

* Solo per veicoli della classe I

N. 2.14.9

2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari

		Direttiva di base CE	Applicabile alle classi di veicoli										Reg. ECE n.
			M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	
...													
2.14.9	Riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità	2005/64/CE	x					x					

II

La presente modifica entra in vigore 1° luglio 2007.

28 marzo 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
 La cancelleria della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

